

Modello di organizzazione, gestione e di controllo

D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 ss.mm.ii.

di

**FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI
ONLUS**

SOMMARIO

PARTE GENERALE.....	5
CAPITOLO I - ASPETTI GENERALI.....	5
1. Definizioni	5
2. Contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	7
2.1. Normativa di riferimento	7
2.2. Destinatari della norma	7
2.3. Presupposti per l'insorgere della responsabilità dell'Ente.....	8
2.4. Sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001	8
2.5. Cause di esclusione della responsabilità dell'Ente	9
CAPITOLO II - LINEE E CRITERI DEL MOG DI “FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS”	10
3. Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOG).....	10
3.1. Obiettivi del MOG	10
3.2. Struttura del MOG	10
3.3. Metodologia operativa adottata nell' implementazione del MOG	11
3.4. Ambito soggettivo di applicazione	15
3.5. Sistema delle Procure e delle Deleghe.....	15
3.6. Approvazione, recepimento e implementazione del MOG	16
3.7. Diffusione del MOG	16
3.7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti	16
3.7.2. Formazione e informazione agli Amministratori.....	17
3.7.3. Informazione ai consulenti, ai fornitori e ai collaboratori esterni	17
4. Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti.....	17
5. Sistema Sanzionatorio.....	18
5.1. Condotte rilevanti	19
5.2. Vincoli disciplinari e sanzioni verso i lavoratori dipendenti	19
5.3. Vincoli disciplinari e sanzioni verso la direzione	19
5.4. Vincoli disciplinari e sanzioni verso volontari e tirocinanti	20
5.5. Estensione delle responsabilità	20
5.6. Provvedimenti nei confronti degli Amministratori.....	20
5.7. Provvedimenti nei confronti di consulenti, fornitori e collaboratori esterni alla Fondazione ..	20
5.8. Provvedimenti nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza	20
5.9. Rivalsa	21
CAPITOLO III - L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
6. Composizione dell'Organismo di vigilanza	22
7. Nomina e requisiti dei componenti	22

8. Durata in carica, cessazione, decadenza e revoca dei componenti	23
9. Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza	23
10. Rapporti con il Consiglio di Amministrazione	24
11. Risorse finanziarie dell'Organismo	24
12. Riunioni dell'Organismo.	24
13. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	25
14. Segnalazioni.....	25
14.1. Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni	25
14.2. Tutela del segnalante.....	26
15. Raccolta e conservazione delle informazioni	27
16. Norma finale	27
PARTE SPECIALE	28
CAPITOLO IV - LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE	28
17. Struttura della parte speciale.....	28
17.1. Precisazioni introduttive.....	28
17.2. Obiettivi e funzioni della parte speciale.....	28
17.3. Le fattispecie incriminatrici	28
17.3.1. I reati commessi nei rapporti con la P.A. (Articoli 24 e 25)	28
17.3.2. I reati ex art. 24 bis – Reati informatici e trattamento illecito dei dati	33
17.3.3. I reati previsti dall'art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata	37
17.3.4. I reati previsti dall'art. 25 bis - Delitti contro l'industria e il commercio	38
17.3.5. I reati di cui all'art. 25 bis1 – Delitti contro l'industria e il commercio	40
17.3.6. I reati di cui all'art. 25 ter – Reati societari.....	41
17.3.7. I reati di cui all'art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	45
17.3.8. I reati previsti dall'art. 25 quater 1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	47
17.3.9. I reati previsti dall'art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale	48
17.3.10. I reati previsti dall'art. 25 sexies – Reati per abuso di mercato	49
17.3.11. I reati previsti dall'art. 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.....	50
17.3.12. I reati previsti dall'art. 25 octies – Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita	52
17.3.13. I reati previsti dall'art. 25 novies - Delitti per violazione del diritto d'autore.....	53
17.3.14. I reati previsti dall'art. 25 decies - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.....	56
17.3.15. I reati previsti dall'art. 25 undecies - Reati ambientali	56

17.3.16. I reati previsti dall'art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	57
17.3.17. I reati previsti dall'art. 25 terdecies – Razzismo e Xenofobia	58
17.3.18. I reati previsti dall'art. 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	58
17.3.19. I reati previsti dall'art. 25 quinquedecies – Reati Tributari.....	58
17.3.20. I reati previsti dall'art. 25 sexiesdecies – Reato di contrabbando.....	65
17.3.21. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	66
17.3.22. Reati transnazionali (L. n. 146/2006).....	67

PARTE GENERALE

CAPITOLO I - ASPETTI GENERALI

1. Definizioni

ENTE: si intende la Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus (abbreviato “Fondazione”) comprensiva anche degli eventuali presidi o servizi socio-assistenziali o socio-sanitari decentrati.

CODICE ETICO: è il documento ufficiale dell’Ente che contiene la dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente nei confronti dei “portatori di interesse” (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.). Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente e costituisce, unitamente alle prescrizioni portate dal Modello Organizzativo e nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, il sistema di autodisciplina aziendale.

DESTINATARI: si intendono tutti i dipendenti dell’Ente con qualsivoglia funzione e qualificazione nonché i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o quali componenti una associazione professionale, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell’interesse dell’Ente o sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D.LGS. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica” e successive modificazioni ed integrazioni.

FORNITORI: in genere, controparti contrattuali dell’Ente quali, ad esempio, gli appaltatori e fornitori di opere, di beni e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche, altri soggetti giuridici coi quali l’Ente stabilisce qualsiasi forma di collaborazione nell’ambito di processi Commerciali.

CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile all’Ente.

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO (MOG): sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a sviluppare nei soggetti che, direttamente o indirettamente, operano nell’ambito di attività sensibili (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori), la consapevolezza di poter commettere un reato e ad escludere o delimitare la responsabilità amministrativa dell’Ente.

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV): organismo di vigilanza costituito in forma singola o collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli Organi di gestione dell’Ente e preposto a vigilare in ordine all’efficacia ed all’osservanza del Codice Etico.

REATI: fattispecie di illecito penale ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni

ATTIVITA’ SENSIBILI: area o processo che espone l’Ente al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal Decreto.

OPERAZIONE SENSIBILE: operazione od atto all’interno dei processi sensibili; può avere natura tecnica, commerciale, finanziaria.

SEGNALAZIONE: Comunicazione effettuata, tramite i canali individuati, da un segnalante in merito a:

- atti o fatti riferibili a violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l’attività di Fondazione, e/o dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico nonché delle previsioni contenute nel MOG;

- comportamenti illeciti o fraudolenti, compiuti da dipendenti, membri degli organi sociali, o terzi (fornitori, consulenti, collaboratori), che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per l'Ente.

SEGNALANTE: Soggetto, appartenente ad una delle seguenti categorie di seguito riportate, che effettua una Segnalazione:

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- membri di organi sociali.
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni con l'Ente (ad esempio clienti, fornitori, consulenti).

TERZO: ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore dell'Ente o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come destinatario.

P.A.: Pubblica Amministrazione, compresi i funzionari e gli incaricati di settore di servizio.

2. Contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

2.1. Normativa di riferimento

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto" o anche "D.Lgs. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo delle società medesime, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il catalogo degli "illeciti presupposto" si è dilatato in tempi recenti con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, la società che abbia tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo.

Per quanto riguarda l'interesse, è sufficiente che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il criterio del vantaggio, patrimoniale (ad es. la realizzazione di un profitto) o non economico (ad es. una maggiore competitività nel mercato), attiene al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Viceversa, l'Ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

2.2. Destinatari della norma

Ai sensi del comma I, art. 11 Legge Delega 300/2000 e del comma II dell'art. 1 D.lgs.231/2001, la gamma degli Enti interessati è assai ampia; in particolare, secondo tale ultima disposizione "le disposizioni in esso presenti si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle Società e Associazioni privi di personalità giuridica".

Nessun dubbio, pertanto, che - in relazione alla propria natura privatistica - le Cooperative e le Associazioni con o senza personalità giuridica rientrino nella sfera dei destinatari.

Nemmeno è ipotizzabile che - anche in relazione alla propria natura ed attività - l'interesse sia insussistente o solo marginale.

Ciò vale, in particolare, per gli ambiti di operatività svolta in regime collaborativo con la P.A. (per effetto di accreditamenti o di convenzioni): è possibile dire che le entrate dell'Ente sono derivate, in modo rilevante, dal sistema pubblico, sia sotto forma di tariffe per servizi che di contributi a sostegno di determinate attività (es.: ricerca o istruzione professionale).

La responsabilità dell'Ente si aggiunge, poi, alla responsabilità della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto ogniquale volta sussistano i presupposti descritti al paragrafo seguente.

2.3. Presupposti per l'insorgere della responsabilità dell'Ente

La responsabilità dell'ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni "apicali" (di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- persone fisiche che operano per nome e per conto dell'ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale.

In tal caso ricade sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle politiche aziendali.

Viceversa la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

2.4. Sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001

Il giudice penale è competente a conoscere gli illeciti commessi dall'Ente. L'accertamento della responsabilità può comportare l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente stesso, quali:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, possono comportare importanti restrizioni all'esercizio dell'attività di impresa dell'Ente, quali:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali misure possono essere applicate all'Ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'Ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito.

Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero (art. 4), purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e la società abbia nel territorio dello Stato Italiano la sede principale.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero sono i seguenti:

- l'autore del reato commesso all'estero deve essere un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art.5, comma 1, del Decreto;
- il reato commesso all'estero deve rientrare tra i reati presupposto contenuti nel Decreto;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e nelle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.

2.5. Cause di esclusione della responsabilità dell'Ente

Come detto, la responsabilità dell'ente presuppone la commissione dei reati previsti da soggetti che si trovano in posizione apicale o anche in posizione subordinata (in quanto sottoposti all'altrui vigilanza). Il Decreto prevede, tuttavia, un meccanismo di esonero da responsabilità: l'art. 6 stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, per prevenire il pericolo di accollo di responsabilità (accollo che è quasi automatico in caso di reati commessi da soggetti trovatisi in posizione apicale e che richiede talune circostanze accessorie in caso di reato commesso da soggetto in posizione subordinata), l'Ente è chiamato a dimostrare:

- di avere effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;
- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in modo particolare, questi modelli devono:
 - individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere specifici protocolli o regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai rischi di commissione dei reati da prevenire;
 - prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
 - prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, attraverso l'Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato, ove compiuto da soggetto in posizione apicale, eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato, ove posto in essere da soggetto subordinato, sia stato attuato nonostante l'esistenza di un adeguato Modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo alla prevenzione del reato.

Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni), importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ("Decreto Whistleblowing"), entrato in vigore il 30 marzo 2023, il Modello deve prevedere, inoltre:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) (i destinatari del Modello) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

CAPITOLO II - LINEE E CRITERI DEL MOG DI “FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS”

3. Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOG)

3.1. Obiettivi del MOG

Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della propria posizione, della propria immagine e delle aspettative di tutti i portatori di interesse (c.d. Stakeholders), ha adottato il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo, dopo aver verificato la rispondenza dei principi etici, della struttura organizzativa e delle procedure adottate, con le finalità previste dal D.Lgs. 231/2001.

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello consentono all’Ente di beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto, e inoltre rappresentano un’opportunità per individuare eventuali miglioramenti, limitando non solo il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, ma anche di tutti i reati in genere.

Scopo del Modello è quindi giungere alla predisposizione di un sistema strutturato e organico di processi e attività di controllo volto a prevenire la commissione di reati, mediante l’individuazione delle “attività sensibili”. In particolare, il Modello si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Ente nelle “attività sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere - in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate - in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Fondazione;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate nell’ambito dell’Ente (anche nel caso lo Stesso fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio), in quanto sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui lo Stesso intende attenersi nell’espletamento della propria missione;
- consentire all’Ente, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle “attività sensibili”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.
- colpire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.2. Struttura del MOG

Il Modello si compone di una parte generale e di una parte speciale.

Nella parte generale sono descritti:

- la normativa di riferimento con un sintetico esame del Decreto;
- le finalità, la struttura e gli elementi del Modello adottato;
- i requisiti, le funzioni ed i poteri dell’Organismo di Vigilanza;
- l’attività di comunicazione ed il coinvolgimento e la formazione del personale sul Modello.

La Parte Speciale, di cui il documento previsto all’Allegato 1 è parte integrante e sostanziale, prende in considerazione tutte le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01. Presenta per ciascuna di esse l’analisi del rischio condotta in riferimento al contesto organizzativo di Fondazione (funzioni e ruoli, processi e attività operative). Dettaglia quindi le misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare - funzionali a prevenire i rischi stessi.

Questi, nello specifico, i contenuti:

- presentazione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto;
- indicazione delle funzioni e ruoli organizzativi sensibili e dei processi e attività sensibili (All. 1)
- individuazione delle misure preventive applicabili per ridurre/prevenire la commissione dello specifico reato (All. 1)

Gli Allegati al Modello sono:

- Allegato n. 1 Verbale di Audit: valutazione dei Rischi e Misure preventive;
- Allegato n. 2 Codice Etico;
- Allegato n. 3 Codice Disciplinare e Principi Generali

Il MOG integra le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già operanti presso l'Ente che sono stati giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Sono pertanto da considerare parte integrante del MOG i seguenti documenti e procedure esistenti:

- Organigramma
- Statuto
- Regolamento generale e le procedure aziendali;
- Sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- Modello di controllo del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori;
- Protocolli gestionali
- Sistema di formazione del personale;
- Documento di Valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- Registro delle attività di trattamento dei dati (Reg. UE 679/2016, D.lgs. 196/2003) e documentazione in materia di trattamento di dati personali.

Copia dei documenti citati e/o dettagliate informazioni su ciascuno degli argomenti citati sono distribuite, conservate ed aggiornate insieme con il Modello organizzativo e tale documento deve considerarsi integrato dai documenti citati nelle versioni più recenti e aggiornate.

3.3. Metodologia operativa adottata nell' implementazione del MOG

Al fine di assicurare la congruità del Modello rispetto alle effettive caratteristiche dell'Ente, l'implementazione si è sviluppata in più fasi, di seguito descritte.

La prima fase ha riguardato la valutazione dei rischi presenti all'interno della Fondazione. L'analisi del rischio è stata realizzata considerando le peculiarità metodologiche e normative del D. Lgs. 231/01 e del sistema di *Risk Assessment e Risk Management*, ed ha avuto come primo obiettivo la definizione di una matrice di valutazione «complessiva» dei rischi. A tale fine si è quindi proceduto a:

1. mappatura delle aree esposte al rischio (aree sensibili) mediante svolgimento di Audit e compilazione di Check List, con:
 - a. esame della documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già in atto e disponibile presso la Fondazione (procedure e regolamenti interni, organigramma, convenzioni e contratti, etc.);
 - b. svolgimento di colloqui con i soggetti responsabili delle specifiche attività aziendali (soggetti apicali e responsabili dell'area o funzione) al fine di identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili;

Nello svolgimento di tale attività di mappatura si è considerato che in pressoché tutte le aree in cui si estrinseca l'attività dell'Ente, l'operatività avviene, almeno in via prevalente, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) con la Pubblica Amministrazione e che – nell'attività dell'ente - concorrono, normalmente, diversi servizi: i servizi generali ed amministrativi (in specie per la disciplina dei rapporti e per gli aspetti economici ed amministrativi) e i servizi deputati all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni.

Tali operazioni hanno permesso in particolare di:

- a. mappare le attività e i processi sensibili rilevanti (a significativo rischio di reato) per tutte le fattispecie considerate pertinenti;
- b. individuare le particolari funzioni e ruoli aziendali coinvolti in tali attività e processi (cfr paragrafo 3.4 “Ambito soggettivo di applicazione”);

- c. identificare le fattispecie di reato – tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/01 – pertinenti rispetto alle attività e alle relazioni che caratterizzano Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus;
- d. valutare, per ciascuna delle fattispecie pertinenti, il livello di **RISCHIO INERENTE** ossia il rischio concettuale e teorico che un comportamento illecito possa trovare realizzazione nell’ambito dei diversi processi e attività aziendali, al netto dei sistemi di controllo vigenti.

Il rischio inerente è stato valutato calcolando un valore di rischio secondo la formula: **RI_n = P x I** dove:

- **RI_n** rappresenta il livello di **rischio inerente**;
- **P** misura la probabilità teorica che l’evento a rischio (commissione del reato) possa trovare realizzazione in considerazione della frequenza dell’attività nel cui compimento può essere commesso il reato (attività sensibili);
- **I** misura le conseguenze di carattere economico, organizzativo e reputazionale in caso di manifestazione dell’evento a rischio, in termini di sanzioni pecuniaria e interdittiva. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su quote: l’importo di una quota va da un minimo di 258 € ad un massimo di 1.549 €. La sanzione pecuniaria viene applicata in un numero non inferiore a 100 quote né superiore a 1000 quote. La sanzione interdittiva nel valore minimo, se comminata, è applicata da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi

Nei casi in cui nella valutazione della severità di impatto risultasse una sanzione amministrativa e una sanzione interdittiva appartenenti a due diversi livelli di impatto si è deciso di utilizzare il criterio di precauzione assegnando il valore di impatto più elevato.

Per la loro quantificazione si utilizza la seguente scala semi-quantitativa:

- **SCALA DEI VALORI DELLA PROBABILITA’ “P”**

Cod.	Probabilità	Definizione accadimento dell’evento
1	BASSA	- non sono noti episodi già verificati - attività sensibile svolta con una frequenza ≤ 1 volta l’anno
2	MEDIA	- episodi simili si sono verificati con frequenza rarissima - attività sensibile svolta con una frequenza ≤ 6 volte l’anno
3	ALTA	- si sono già verificati episodi di violazione della stessa fattispecie - attività sensibile svolta con una frequenza ≥ 7 volte l’anno

- **SCALA DEI VALORI DELL’IMPATTO “I”**

Cod.	Impatto	Definizione severità dell’impatto
1	BASSO	- sanzione amministrativa minima ≤ 100 quote - sanzione interdittiva minima non prevista
2	MEDIO	- sanzione amministrativa minima ≤ 300 quote - sanzione interdittiva minima ≤ 3 mesi
3	ALTO	- sanzione amministrativa ≥ 400 quote e sino a 1000 quote - sanzione interdittiva minima da 3 a 12 mesi

Definiti la probabilità “P” ed l’impatto “I”, il valore del rischio inerente viene calcolato mediante la formula $R_{in}=P \times I$ e si può raffigurare in una rappresentazione matriciale:

PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	ALTO 3	MEDIO 3	ALTO 6	ALTO 9
	MEDIO 2	BASSO 2	MEDIO 4	ALTO 6
	BASSO 1	BASSO 1	BASSO 2	MEDIO 3
		BASSO 1	MEDIO 2	ALTO 3
		SEVERITA' DI IMPATTO		

3. Sulla base di questi risultati, è stato possibile procedere, in collaborazione con la Direzione, a:
- a. analisi dei presidi e dei sistemi di controllo interno già esistenti presso l’Ente, al fine di verificarne l’adeguatezza a prevenire o individuare i comportamenti illeciti e quindi a diminuire il livello di rischio o prevenirlo.
 - b. evidenziazione dei limiti e delle mancate coperture presenti nell’organizzazione rispetto a questa specifica azione di prevenzione e di conseguenza,
 - c. individuazione, a partire da tale ultima ricognizione, delle Misure di Prevenzione presenti all’interno dell’Ente e di quelle da adottare. Tali misure di prevenzione consistono in:
 - c.1 un sistema normativo aziendale composto da documenti che ne definiscono il funzionamento organizzativo e che consistono in:
 - documenti con contenuti di indirizzo e di coordinamento, che costituiscono le fonti normative di più alto livello per la disciplina delle attività e dei comportamenti aziendali, realizzando il complesso di informazioni fondamentali per la gestione dell’Ente.
 Rientrano tra questi documenti:
 - il Codice Etico;
 - il Codice Disciplinare e Principi generali
 - l’Organigramma;
 - il Sistema delle procure e delle deleghe (cfr paragrafo 3.5);
 - I Protocolli gestionali
 - documenti divulgativi (comunicati organizzativi, circolari, ecc.): si tratta di strumenti di comunicazioni utilizzati per diffondere informazioni e disposizioni verso i soggetti interni.
 - c.2 Protocolli da aggiungere a quelli già esistenti – che l’organizzazione si impegna ad attivare nel prossimo futuro – al fine di ridurre ad un livello accettabile/basso il rischio di commissione di reati nel contesto delle attività della Fondazione.
 - c.3 Attività di formazione e Informazione (cfr paragrafo 3.7)
 - c.4 Svolgimento di controlli interni e/o attività di monitoraggio svolta da organi indipendenti o terzi.
 - d. verifica della effettiva operatività di tutte le Misure di prevenzione descritte al punto c).

Le attività descritte e i dati raccolti nelle fasi previste ai punti 2 e 3 sopra, hanno consentito la redazione del documento dinamico contenuto nell’Allegato 1 “Verbale di Audit: Valutazione dei rischi e Misure preventive”, parte integrante del presente MOG, e di poter procedere a:

- redazione del Codice Etico e di Comportamento della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus. Il Codice Etico così realizzato, anch'esso parte integrante del Modello Organizzativo, raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti, anche al di là di quanto previsto a livello normativo: esso tiene cioè conto delle aree di rischio reato indicate dal D. Lgs. 231/01, ma va anche al di là di esse, in quanto regola tutte le dimensioni di comportamento significative in relazione alla visione e alla cultura organizzativa dell'Ente;
- definizione di un Sistema Disciplinare e dei relativi meccanismi sanzionatori, in quanto il sistema disciplinare costituisce – come indicato espressamente all'art. 6, comma 2, lett. e) e all'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 – un presupposto essenziale alla corretta applicabilità del Modello Organizzativo;
- costituzione di un Organismo di Vigilanza deputato al monitoraggio della corretta applicazione del Modello Organizzativo e dei principi etici statuiti. Tale Organismo rappresenta infatti un presupposto inderogabile per il carattere di “esimente della responsabilità” attribuito al Modello Organizzativo stesso (in base a quanto previsto dall' art. 5 del D. Lgs. 231/01).

4. All'interno dell'Allegato 1, infine, è stato individuato il livello di Rischio Residuo ossia il livello di rischio che comunque sussiste dopo la risposta del management al rischio stesso che avviene mediante l'applicazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali, ritenute necessarie per ridurre o comunque mitigare il rischio così come descritte al precedente punto 3c.

L'individuazione del livello di rischio residuo si ottiene dalla moltiplicazione del rischio inerente con il livello di adeguatezza delle misure di prevenzione previste e il loro livello di effettiva operatività:

R residuo = R inerente x livello adeguatezza delle misure di prevenzione x livello di operatività delle misure di prevenzione.

La valutazione dei valori del livello di adeguatezza delle misure di prevenzione e del livello della loro effettiva operatività deriva dalla seguente tabella dei criteri:

- Adeguatezza misure di prevenzione

Criterio	Valore
Presenti ed adeguate	1
Presenti ma non adeguate	2
Assenti	3

- Operatività delle misure di prevenzione:

Criterio	Valore
Applicate in modo efficace	1
Parzialmente Applicate in modo efficace	2
Non applicate	3

Come si vedrà qui di seguito, il rischio residuo risultante è valutato basso quando il livello di mitigazione/prevenzione del rischio di commissione del reato è tale (presenza di adeguate ed efficacemente attuate misure) che solo fraudolentemente può essere commesso il reato in oggetto in violazione dei protocolli in essere.

Nel caso in cui la valutazione di accettabilità del livello di rischio residuo non sia ancora basso (e quindi accettabile), per taluni dei processi sensibili, sono proposte delle ipotesi di miglioramento su cui l'Ente si impegna ad intervenire per potenziare il sistema di protocolli già in atto e, quindi, per ridurre il livello di rischio ad un livello ritenuto accettabile o basso.

La scala di valutazione complessiva del rischio netto utilizzata è basata su tre livelli di valutazione e precisamente:

LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO	DEFINIZIONE	LIVELLO DI ACCETTABILITA'
Rischio residuo ALTO Da 55 a 81	Pregressi eventi a rischio e alta esposizione al rischio per mancanza e/o inadeguatezza di misure di prevenzione	Non accettabile. Da prevedere e introdurre misure di prevenzione.
Rischio residuo MEDIO Da 28 a 54	Media esposizione al rischio per insufficienti misure di prevenzione	Non accettabile. Da prevedere e introdurre misure di prevenzione adeguate.
Rischio residuo BASSO Da 1 a 27	Bassa esposizione al rischio per la presenza di efficaci ed efficacemente adottate misure di prevenzione	Accettabile. Nessun intervento previsto.

3.4. Ambito soggettivo di applicazione

Come descritto al paragrafo 1.3 “Metodologia operativa adottata nell’implementazione del Modello” per l’adozione, l’efficace attuazione, nonché per ogni successivo adeguamento del Modello organizzativo e di controllo, sono state individuate, mediante un’analisi dei processi e delle aree, le principali fattispecie di rischio/reato in termini di “attività sensibili” e le possibili modalità di realizzazione delle stesse.

Per l’individuazione delle “attività sensibili”, ha assunto rilievo la determinazione dell’ambito di applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, è stato necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l’estensione della responsabilità a carico dell’Ente.

Con riferimento all’organizzazione dell’Ente, si individuano le seguenti funzioni aziendali, indicate all’interno dell’Organigramma:

- i membri del Consiglio di Amministrazione, la Direzione, in qualità di datore di lavoro (ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni), rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente, rientrano tra i soggetti in posizione apicale di cui all’art. 5, co. 1, lett. a) del Decreto;
- i dipendenti, operando sotto la direzione o la vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, sono ricompresi nell’ambito dei soggetti di cui all’art. 5, co. 1, lett. b) del Decreto.

In forza del principio di legalità vigente in ambito penale ed espressamente richiamato dall’art. 2 del Decreto, restano esclusi dall’ambito di applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto i consulenti, i fornitori e, in generale, tutti quei soggetti che operano per conto e/o in nome e/o nell’interesse della Fondazione, in quanto soggetti non sottoposti al potere di direzione e vigilanza di un soggetto apicale. L’esclusione di tali ultimi soggetti dal novero dei diretti destinatari del Decreto non esclude l’impegno del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo Dirigente di garantire il rispetto delle regole operative e dei principi etici anche da parte di tali soggetti attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale quali, ad esempio, specifiche clausole contrattuali.

3.5. Sistema delle Procure e delle Deleghe

Il sistema delle procure e delle deleghe rende maggiormente efficiente l’assetto organizzativo degli enti attraverso l’attribuzione di specifici poteri in ordine a determinate attività.

Per delega si intende l’atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell’Azienda.

Per procura si considera l’atto giuridico unilaterale attraverso il quale l’Ente, nello specifico il Consiglio di Amministrazione, conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare il seguente criterio:

- a. tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti coi terzi per conto dell’Ente devono essere dotati di adeguata delega formale;

- b. la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'Ente;
- c. la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- d. l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le procure sono attribuite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti (procure generali).

L'Organismo di Vigilanza dovrà verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di procure e deleghe in vigore presso la Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative.

3.6. Approvazione, recepimento e implementazione del MOG

In base a quanto previsto dall'art. 1, comma I, lett. a), del D.lgs. 231/2001, il Modello organizzativo è "atto di emanazione dell'Organo dirigente" e, pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione dello stesso spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

È sempre responsabilità del Consiglio di Amministrazione procedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione di tali principi, così come curare le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale.

Al fine di assicurare la speditezza dei provvedimenti di adeguamento, il Consiglio potrà delegare il Presidente o il Direttore ad apportare integrazioni non sostanziali al Modello, al fine di assumere l'introduzione di misure a nuovi tipi di reato eventualmente individuabili nella sfera di incidenza del D.lgs.231/2001 o per adeguare il Modello stesso a sopravvenuti canoni integrativi dovuti alla elaborazione giurisprudenziale.

In tale compito, il Consiglio di Amministrazione o il soggetto Delegato si avvarrà anche dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili"; lo stesso Organismo potrà ricorrere anche alle varie strutture organizzative della Fondazione e ai relativi responsabili in relazione alle attività "a rischio" svolte.

3.7. Diffusione del MOG

Al fine dell'efficace attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto, l'ente si impegna a garantire e diffondere a tutti i destinatari una corretta conoscenza del Modello, del Codice Etico e dei contenuti del D.lgs.231/2001, nonché a promuovere la sensibilizzazione all'osservanza degli obblighi derivanti dagli stessi.

Specifiche modalità di formazione sono attuate con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari nelle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza promuove e supervisiona il sistema di informazione e formazione in collaborazione con le funzioni aziendali a ciò preposte (Direzione, Responsabile Area Formazione, Responsabili delle singole Aree organizzative).

3.7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello, attraverso la formazione e l'informazione al personale sono state predisposte le seguenti attività:

- invio di una comunicazione della Direzione relativa ai contenuti del D. Lgs. 231/01, che sottolinea l'importanza dell'attuazione all'interno dell'Ente di quanto esso prevede;
- specifica sezione sull'Intranet aziendale www.piaoperaciccarelli.org costantemente aggiornata e accessibile a tutti i dipendenti, contenente il MOG, il Codice Etico e le indicazioni per le modalità di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni del Modello.

L'attività di formazione riveste carattere di obbligatorietà e la verifica circa l'effettiva effettuazione è demandata alla Direzione Risorse Umane che ne dà periodica comunicazione all'Organismo di Vigilanza attraverso la predisposizione dei flussi informativi.

Inoltre, specifiche modalità di formazione sono attuate con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento del personale nelle attività sensibili.

3.7.2. Formazione e informazione agli Amministratori

Con riferimento agli Amministratori, è cura della Fondazione assicurare un aggiornamento professionale continuo, predisponendo piani di formazione adeguati ad assicurare le competenze tecniche necessarie per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, dimensione e complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo. Tale aggiornamento riguarda anche il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Allo stesso tempo, l'Organismo di Vigilanza garantisce al Consiglio di Amministrazione un'informazione puntuale in materia di responsabilità amministrativa degli enti attraverso i report periodici e attraverso comunicazioni ad hoc ogniqualvolta ve ne sia l'esigenza.

3.7.3. Informazione ai consulenti, ai fornitori e ai collaboratori esterni

Ai soggetti esterni (società di servizi, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti, ecc.) devono essere fornite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi apposite informative sulle politiche e le regole operative adottate dall'Ente sulla base del Modello, del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari a tali previsioni o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

4. Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti

Associando l'attività specifica e lo specifico rischio legati ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento, che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento dell'Ente, nel Codice Etico e disciplinare, che si dovessero ritenere indispensabili per la necessità di evitare un danno all'utente, dovranno sempre essere documentate.

Le regole procedurali da osservare sono le seguenti:

- ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nell'Ente, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- Ogni procedura (sanitaria/socio assistenziale/educativa o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi; per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: accoglimento, dimissione, pagamento della retta; rapporti con gli uffici della ASL; ordini ai fornitori e pagamenti degli stessi). Bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.
- Va osservato un collegamento fra settori operativi, prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo.
- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria/socio assistenziale/educativa dell'Ente deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
- Nessun operatore dell'Ente sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
- Per alcuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell'Ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte, della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili.
- Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'Ente, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie e socio sanitarie. E' vietato, in particolare:
 - a) erogare prestazioni non necessarie;
 - b) fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
 - c) duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;

d) non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.

- Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio dell'Ente sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica amministrazione.

- Il legale rappresentante dell'Ente (ovvero una persona da questi formalmente delegata) e/o il Presidente (od altro soggetto da lui delegato) curano i rapporti con i funzionari del Ministero della salute, dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli dell'ASL, con le autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con Enti privati con i quali l'Ente venga in rapporto;

- Il Presidente ed il MMG sono tenuti ad informare in modo puntuale il legale rappresentante (o la persona da questi formalmente delegata) dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti od istituzioni, da loro rispettivamente curata.

- L'Ente si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel Modello organizzativo, ottenendone formale accettazione.

- E' vietato:

- promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ed ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e sempre che in ogni caso si tratti di doni di tenue valore e di natura realmente simbolica;

- a tutti coloro che svolgono la propria attività nell'Ente di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque sia in rapporto con l'Ente e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;

- a chi agisce per conto dell'Ente, nei rapporti con funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità, della ASL ovvero di qualsiasi altra pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;

- assumere alle dipendenze dell'Ente ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'Ente. Lo stesso divieto dovrà essere previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per l'Ente.

- E' fatto obbligo per il personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti, in questo settore; mentre sarà cura del vertice di controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente.

- Sono previste, inoltre, in relazione alle attività con gestione in tutto od in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure, secondo quanto previsto nella parte riservata all'utilizzo dei sistemi informatici.

5. Sistema Sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni, commisurate alla violazione e con carattere di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle regole del MOG, rende efficiente l'azione di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera e) e comma 2-bis, lett. d) del Decreto, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente. Tale sistema sanzionatorio si rivolge sia ai soggetti interni sia a quelli esterni, così come specificato nei successivi paragrafi.

L'applicazione del sistema sanzionatorio e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

5.1. Condotte rilevanti

Si riassumono a titolo esemplificativo e non esaustivo le principali violazioni, commissive ed omissive, idonee a pregiudicare l'efficacia del Modello, quale strumento di prevenzione del rischio di commissione di reati di cui al D.lgs. 231/2001.

In via generale:

- violazione dei principi e delle norme di comportamento contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- violazione delle procedure indicate nel Modello;
- mancata od inadeguata sorveglianza da parte dei superiori gerarchici sul rispetto dei principi e delle norme di comportamento contenute nel Codice Etico e nel Modello da parte del personale che opera nel proprio ambito di responsabilità;
- violazione dell'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di anomalie o mancate osservanze del Modello;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, in relazione al Modello (Parte Generale e Parte Speciale) assumono rilevanza:

- le violazioni realizzate nell'ambito delle aree aziendali sensibili alle fattispecie di reato;
- le violazioni idonee ad integrare il solo elemento oggettivo di uno dei reati previsti nel decreto;
- le violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 o comunque qualora sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del Decreto stesso;
- la violazione delle misure poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008. In particolare le condotte che possano determinare una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone o che determinino una lesione fisica di una o più persone;
- violazione delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg UE 679/2016 e delle disposizioni contenute nel Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli strumenti elettronici aziendali.

5.2. Vincoli disciplinari e sanzioni verso i lavoratori dipendenti

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi del presente Modello e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e dalle politiche aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e un illecito disciplinare.

A questo proposito, ferma la preventiva contestazione e l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della Legge 300 del 20 maggio 1970 (c.d. "Statuto dei Lavoratori"), ai dipendenti si applicano i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL di settore applicabile, nel rispetto del principio di proporzionalità della gravità della infrazione e del principio di gradualità della sanzione, secondo i criteri individuati dal Codice Disciplinare di Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus.

5.3. Vincoli disciplinari e sanzioni verso la direzione

Le figure alle quali vengano assegnate responsabilità di direzione e di coordinamento nell'ambito delle attività organizzative sono tenute a conoscere le disposizioni contenute nel Modello organizzativo e nel Codice etico della Fondazione.

Per le figure che abbiano incarichi di responsabilità costituisce comportamento contrario ai doveri attesi (illecito disciplinare):

- la violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo e nel Codice etico;
- comportamenti non conformi all'incarico o al ruolo ricoperto;
- il mancato rispetto degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

Per violazioni da parte di figure con ruoli di responsabilità apicale le sanzioni applicabili sono le stesse previste per i dipendenti (dettagliate nel paragrafo precedente). Dal punto di vista delle modalità procedurali, si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 300 del 20 maggio 1970 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e dal CCNL di settore applicabile. Inoltre il Consiglio di Amministrazione valuterà

l'opportunità di ritirare a dirigenti e a responsabili che abbiano subito provvedimenti disciplinari, le deleghe conferite.

5.4. Vincoli disciplinari e sanzioni verso volontari e tirocinanti

In caso di violazione delle indicazioni del MOG e del Codice Etico da parte di volontari o tirocinanti operanti in attività o servizi della Fondazione, le sanzioni applicabili a seconda della gravità della violazione sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- risoluzione della collaborazione in essere con la Fondazione.

Riguardo al procedimento attraverso cui le sanzioni vengono applicate:

- il direttore e/o il responsabile del servizio o del settore interessato informano l'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta la segnalazione ed esprime un parere,
- il Presidente della Fondazione, adotta gli opportuni provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ferma restando la possibilità per i destinatari dei provvedimenti di essere ascoltati a propria difesa.

5.5. Estensione delle responsabilità

In caso di accertamento di una grave trasgressione al Modello da parte di lavoratori dipendenti, l'Amministrazione dell'Ente procede disciplinarmente, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e dei C.C.N.L., come sopra descritto, nonché, ricorrendone il caso, nei confronti del diretto superiore o del responsabile dell'unità funzionale o dell'area amministrativa per accertare eventuale colpa "in vigilando".

5.6. Provvedimenti nei confronti degli Amministratori

La violazione del presente della normativa vigente o del Modello e del Codice Etico da parte di uno o più Amministratori, che astrattamente integri ipotesi di reato, determina la decadenza immediata dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

Nell'ipotesi di cui al punto precedente, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, può determinare una sanzione pecuniaria a loro carico, al cui pagamento sono obbligati in solido, non inferiore ad un terzo del vantaggio economico, stimato come profitto per l'Ente, derivante dalla violazione che astrattamente integri un'ipotesi di reato e la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

Le violazioni dolose del presente Modello che astrattamente non integrino ipotesi di reato da parte degli Amministratori, determinano la decadenza immediata dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

5.7. Provvedimenti nei confronti di consulenti, fornitori e collaboratori esterni alla Fondazione

La violazione della normativa vigente, delle disposizioni previste dal Modello o dal Codice Etico o l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con la Fondazione di reati contemplati nel D.lgs. 231/2001 da parte di consulenti, fornitori e collaboratori esterni sarà sanzionata secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

5.8. Provvedimenti nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico e di procedure interne nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, posti in essere da componenti dell'Organismo di Vigilanza, deve essere informato il Presidente della Fondazione, che chiede al Consiglio di Amministrazione di svolgere le necessarie verifiche e di adottare i provvedimenti opportuni a tutela della Fondazione. In caso di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dall'Organo Amministrativo,

il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.). Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di reato.

5.9. Rivalsa

L'Ente si riserva di agire nelle sedi competenti contro chiunque abbia commesso reati nel contesto dell'attività svolta.

CAPITOLO III - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6. Composizione dell'Organismo di vigilanza

Il Decreto identifica in un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b) l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del MOG, nonché di curarne costantemente le proposte di aggiornamento.

Tale organo è caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficacia operativa e continuità di azione.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Il requisito di professionalità presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza debbano avere competenze in materia di controlli interni e competenze specifiche in materia giuridica, economica e finanziaria al fine di garantire l'efficacia dei poteri di vigilanza e controllo allo stesso demandati.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo e della struttura organizzativa dell'Ente, le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono conferiti ad un organo collegiale composto da tre soggetti. Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici ad esso richiesti nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo stesso può anche avvalersi sia del supporto di altre funzioni interne, sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

7. Nomina e requisiti dei componenti

I componenti dell'Organismo nonché il suo Coordinatore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dalla carica, i soggetti non in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza come previsti dalla normativa.

Sono, inoltre, cause di incompatibilità:

- lo stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e ss. mm. e ii., salvi gli effetti della riabilitazione;
- la condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che disciplina il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari, nonché del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori e fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo ovvero funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti dell'Ente (art. 36 del decreto legge, n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n.214 del 22 dicembre 2011);
- trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, e, in particolare, di aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che siano state sottoposte a

procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti ovvero nell'anno precedente nei casi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato; in ogni caso, di non essere estraneo ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

- essere stati condannati con sentenza anche non irrevocabile a: pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche; pena detentiva per aver commesso reati di cui al D.lgs.231/2001;
- aver avuto sentenza di patteggiamento per aver commesso reati di cui al D.lgs.231/2001.

Il venir meno dei predetti requisiti o il verificarsi delle cause di incompatibilità in costanza del mandato determina la decadenza dall'incarico.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, previo accertamento dei requisiti di professionalità e onorabilità.

8. Durata in carica, cessazione, decadenza e revoca dei componenti

Il mandato del Coordinatore ed dei membri dell'Organismo è pari a tre anni. Ad ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Ente il neo eletto organo amministrativo, nella sua prima seduta, provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo e alla nomina del suo Coordinatore.

I componenti dell'Organismo sono rieleggibili.

La cessazione del Coordinatore e dei membri dell'Organismo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organismo è stato ricostituito dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificare il motivo comporta la decadenza immediata dalla carica del membro dell'Organismo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, il Coordinatore o uno dei membri ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale delibererà in merito alla sostituzione. E' fatto obbligo al Coordinatore ovvero al membro più anziano di carica di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo o di integrarne la composizione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Coordinatore, subentra a questi il membro più anziano di carica, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina del nuovo Coordinatore dell'Organismo.

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. L'inosservanza di tale obbligo implica la decadenza immediata dalla carica di membro dell'Organismo stesso.

Fatte salve le ipotesi di decadenza sopra indicate e di quelle previste al paragrafo 7, costituiscono cause di revoca dei membri dell'Organismo:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell' OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- il grave inadempimento delle funzioni e/o doveri dell' OdV.

La revoca è disposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata con il voto dei due terzi dei presenti, sentiti gli altri membri dell'OdV. Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

9. Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura dell'Ente e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei dipendenti, degli organi sociali e degli altri soggetti terzi;

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative;
- sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico e sulle eventuali segnalazioni di violazione, secondo quanto previsto dal Codice Etico stesso.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di presentare al Consiglio di Amministrazione dell'Ente, quando ne sia il caso, le proposte di adeguamento del Modello alle novità normative, alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la sua concreta implementazione, verificando periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni proposte.

L'Ente garantisce all'Organismo la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.

L'Ente assicura l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo.

L'Ente mette a disposizione dell'Organismo, qualora lo richieda, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari.

Resta, fermo, comunque, per la Direzione dell'Ente, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

10. Rapporti con il Consiglio di Amministrazione

Una volta all'anno, l'Organismo di Vigilanza predisponde un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione nel quale provvede a relazionare sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente nonché un piano annuale delle verifiche previste per l'anno successivo.

L'Organismo può essere convocato dal Consiglio d'Amministrazione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno dal Consiglio stesso.

L'Organismo può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione, in ogni circostanza sia ritenuta opportuna o necessaria.

Spetta al Coordinatore rappresentare l'Organismo davanti al Consiglio di Amministrazione. Il Coordinatore potrà delegare le proprie attribuzioni all'altro membro dell'Organismo per determinati atti o categorie di atti.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'Organismo di Vigilanza stesso.

11. Risorse finanziarie dell'Organismo

Entro il 31 gennaio di ogni anno, su richiesta dell'ODV dovrà essere previsto un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D. Lgs 231/2001 e il presente Modello, assegnano all'Organismo.

Tale fondo sarà quantificato sulla base del piano annuale delle verifiche predisposto dall'Organismo (paragrafo 10) unitamente al quale verrà allegato il budget previsionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione; in caso di necessità eccedenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà accordare l'integrazione mettendone successivamente a conoscenza il Consiglio stesso.

I compensi eventualmente dovuti ai componenti dell'Organismo saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e liquidati periodicamente.

12. Riunioni dell'Organismo.

L'Organismo si riunisce su convocazione del Coordinatore con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo casi di comprovata urgenza, o su richiesta dell'altro componente. La convocazione deve essere contestualmente trasmessa per conoscenza al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione dell'Ente.

L'Organismo deve riunirsi almeno due volte l'anno, nei mesi di luglio e dicembre, per accertare l'applicazione abituale del Modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti sanitari ed amministrativi attinenti alle aree di rischio.

Almeno in occasione delle predette riunioni può essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.

Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato.

Ai fini del controllo sulle operazioni di fatturazione delle prestazioni, il campione viene determinato mediante un criterio casuale, eventualmente basato sull'utilizzazione di un programma informatico ad hoc. Analoghi approfondimenti a campione potranno essere disposti per l'operatività in ambiti diversi da quello sanitario.

Delle operazioni di cui ai precedenti commi deve essere redatto apposito verbale complessivo, sottoscritto da tutti i componenti dell'Organismo.

I componenti in dissenso devono allegare una relazione di minoranza.

Il verbale ed i relativi allegati devono essere inseriti nei libri dei verbali dell'Organismo, custodito a cura del Coordinatore.

L'Organismo svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni.

13. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi devono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le seguenti modalità definite dall'Organismo medesimo:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificati dall'Organismo di Vigilanza e/o da questo richiesti alle singole strutture e/o al personale dell'Ente; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi stabiliti di volta in volta dall'Organismo medesimo ("flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere attinente l'attuazione del Modello nelle aree di "attività sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possono essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Devono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali risulti lo svolgimento di attività di indagine anche per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- b) informazioni inoltrate alla Fondazione dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- c) rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- d) l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette a verificare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
- e) tutti i documenti necessari o previsti ai fini dell'adempimento della normativa in materia per l'accertamento del livello di salute e sicurezza nella Fondazione.

14. Segnalazioni

14.1. Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

Il MOG consente ai destinatari, attraverso le modalità indicate di seguito, di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, nonché le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto della violazione dei principi generali e di quelli sanciti nel Codice Etico (whistleblowing)

L'Organismo di Vigilanza di Fondazione può essere contattato:

- all'indirizzo di posta elettronica: odv.piaoperaciccarelli@gmail.com

- all'indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, Uffici Amministrativi Centrali, Via Carlo Alberto 18 San Giovanni Lupatoto, mediante l'invio di busta chiusa con dicitura "posta riservata all'Organismo di Vigilanza".

Al fine di ottemperare alle prescrizioni previste dal "Decreto Whistleblowing" è previsto quale ulteriore strumento di segnalazione la compilazione del Mod. 232 "Segnalazione non conformità SA8000" che può essere inviato alla Direzione o ai singoli membri rappresentanti SA8000 oppure, per garantire il totale anonimato, negli appositi contenitori posti presso ciascun Centro Servizi. Tali segnalazioni vengono prese in carico della Direzione e condivise con l'organismo di vigilanza.

Qualora l'Organismo, nelle forme e con le modalità descritte sopra, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del Modello da parte dei dipendenti, della direzione, dei sindaci o dei liberi professionisti operanti nella struttura, deve immediatamente procedere collegialmente a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito e di agire come descritto al precedente paragrafo 5 "Sistema Sanzionatorio".

In particolare, nel caso che appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, l'Organismo ne dà immediata notizia al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione affinché questo impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per l'Ente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Decreto.

Qualora a seguito dell'attività di indagine svolta, emergano seri e concordanti indizi di violazioni al Modello, che integrino o non integrino ipotesi di reato, l'Organismo deve immediatamente segnalare per iscritto al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione dell'Ente procedendo in applicazione al Sistema Sanzionatorio.

Qualora l'Organismo segnali violazioni, di cui al comma precedente, commesse da liberi professionisti, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione procederanno secondo quanto previsto dai relativi contratti.

Dell'attività svolta l'Organismo deve conservare idonea documentazione.

14.2. Tutela del segnalante

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui ai punti precedenti (*whistleblowing*) contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o di terzi.

I destinatari del presente MOG sono tenuti a segnalare all'ODV mediante comunicazione ai recapiti indicati al punto precedente riservati allo stesso e/o ai Rappresentanti dei Lavoratori per la norma SA8000 – responsabilità sociale d'impresa – e/o alla Direzione tramite il Mod. 232 "Segnalazione non conformità SA8000", in modo circostanziato, le condotte illecite, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La Fondazione garantisce al segnalante la massima riservatezza attraverso l'accoglienza anche di segnalazioni anonime.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute, sia direttamente, sia per il tramite della Direzione con la compilazione del Mod. 232, e valuta l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

In ogni caso, qualora l'ODV ritenga di procedere ad un ulteriore accertamento dei fatti, può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di controllo.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, in linea con il sistema sanzionatorio contenuto nel CCNL UNEBA, nel sistema disciplinare e nel codice etico, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

15. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni, il cui accesso è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

16. Norma finale

La responsabilità ultima dell'adozione ed aggiornamento del Modello è in capo al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO IV - LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

17. Struttura della parte speciale

17.1. Precisazioni introduttive

Come si è già ricordato, l'esenzione dell'Ente della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non discende dalla semplice circostanza dell'avvenuta adozione di un Modello organizzativo, ma richiede che il Modello sia idoneo a precisare le condotte trasgressive descritte dal D.lgs. 231/2001 per il sorgere della relativa responsabilità.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto, l'Ente, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (cd. *control and risk self assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate all'interno dell'Allegato 2), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

17.2. Obiettivi e funzioni della parte speciale

La parte speciale del Modello di cui è parte integrante l'Allegato 2, si propone questi obiettivi:

- a. esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- b. stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito dell'Ente, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- c. stabilire le misure preventive e le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;
- d. fornire all'Organo di vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono già indicati, in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale (paragrafo 1.5 del Capitolo II, Parte Generale), vevoli, cioè, almeno normalmente, per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.

Tali regole devono, pertanto, considerarsi riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati vengono indicati nell'Allegato 1, le misure preventive da adottare e osservare specificatamente per le singole fattispecie.

Completano il quadro delle norme da applicare le disposizioni contenute nel Codice Etico.

17.3. Le fattispecie incriminatrici

17.3.1. I reati commessi nei rapporti con la P.A. (Articoli 24 e 25)

▪ La Pubblica Amministrazione e sue figure

Ai fini del Decreto, sono considerati "Pubblica Amministrazione" tutti quei soggetti, pubblici o privati che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- * potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere

di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;

- * potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono:

- * attività disciplinate da norme di diritto pubblico;
- * caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica;
- * con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con la USL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla USL);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della USL;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico di guardia.

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto.

Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario socio-sanitario specializzato;
- il dipendente dalla USL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della USL;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

▪ I reati ex art. 24 del D. Lgs. 231/2001

L'art. 24 del Decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri Enti Pubblici ovvero dell'Unione Europea.

Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni di erogazioni pubbliche

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Art. 640 comma 2, n. 1 c.p. – Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico

Costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Va sottolineato che l'art. 24 del Decreto limita la responsabilità amministrativa dell'ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

Costituito dalla condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.

Art. 2 L. 898/1986 introdotto dal D.Lgs. 75/2020 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Costituito dalla condotta di chi, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

- I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001

L'art. 25 del Decreto contiene un secondo elenco di reati; si tratta di fattispecie poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Art. 317 c.p. - Concussione

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non

gli è dovuta, o ne accetta la promessa **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Art 319 ter comma 2 c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità.

Art 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Costituito dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (sanzioni penali per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 - Istigazione alla corruzione

costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

- Individuazione delle aree esposte al rischio nei rapporti con la P.A., valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

L'Ente, proprio in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo con gli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti con la Pubblica amministrazione.

Dall'analisi svolta, nell'Allegato 1 del presente Documento, alla sezione dedicata ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Articoli 24 e 25 del Decreto), sono state individuate quali aree esposte al rischio la gestione amministrativa e contabile, la gestione finanziaria, e la gestione dell'attività socio-assistenziale ed educativa. In particolare, scendendo maggiormente nel dettaglio:

- Rapporti con la PA. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale ed educativa. Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali dell'Ente, comporta rapporti costanti e correnti colla P.A. (Ministeri - Regioni - Enti Locali - Università - A.S.L.). Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, all'Ente, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.
- Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici. Il rischio teorico è collegato alla possibilità che nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e l'Ente, quest'ultimo ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.
- Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni e altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale. Il rischio è collegato alla possibilità di porre in essere comportamenti tesi ad ottenere provvedimenti di accreditamento, autorizzazione ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.
- Incarichi e consulenze. Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, coll'ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.
- Gestione degli ingressi e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A. Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di non veritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.
- Gestione delle ingiunzioni. Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti - in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali - per alterare l'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per l'Ente.
- Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali. Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzoniero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, l'Allegato 1 indica le misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare - funzionali a prevenire i reati stessi.

Ad integrazione delle misure preventive e delle procedure individuate, si ricorda, inoltre, che dovranno essere sempre osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello

al paragrafo 1.5 del Capitolo II, Parte Generale, e nel Codice Etico - comportamentale, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs.231/2001.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, l'Ente potrà stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

17.3.2. I reati ex art. 24 bis – Reati informatici e trattamento illecito dei dati

- 2.2.1 - Le fattispecie criminose

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuto o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinques c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il

danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un Sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.32.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e al terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 1, co. 11, D.L. 105/2019 - Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

La condotta di chi, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti o delle attività ispettive e di vigilanza, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero.

- 2.2.2 - Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

Dall'analisi svolta, nell'Allegato 1 del presente Documento, alla sezione dedicata ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis del Decreto), tutte le aree dell'Ente possono essere considerate a rischio, data la diffusione delle risorse informatiche.

L'Ente non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta con la fraudolenta elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare - attraverso il Modello organizzativo e le regole di comportamento - la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione come previsto dalla specifica normativa in materia di privacy, nazionale ai sensi del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e Reg. UE 679/2018.

Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, l'Allegato 1 indica quindi anche le misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e quelle da integrare - funzionali a prevenire i reati stessi.

Ad integrazione delle misure preventive e delle procedure individuate, si specificano comportamenti vietati e comportamenti dovuti.

Sotto il profilo degli atti interdetti, è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicare, a vari effetti, efficacia probatori a;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dell'Ente al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- i) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente devono:

- a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- c) evitare di introdurre e/o conservare nell'Ente (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informatici;
- d) evitare di trasferire all'esterno dell'Ente e/o trasmettere *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Ente, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- e) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- f) evitare l'utilizzo di *password* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- g) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dall'Ente;
- h) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- i) utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- l) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- m) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- n) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- o) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Ente;
- p) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

17.3.3. I reati previsti dall'art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata

- 2.3.1 - Le fattispecie criminose

Art. 416, comma 6, c.p. – Associazioni di tipo mafioso

“Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniero

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo

Art. 416-ter, c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso.

“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”

Art. 630, c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi [63 c.3].

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”

Art. 74, D.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

- 2.3.2 Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Nell'ambito dell'Ente, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi posti in essere per perseguire interessi propri dell'Ente quindi si ritiene tale reato come non pertinente. Possono, al limite, sussistere pericoli, sia pure improbabili, di infiltrazioni mafiose; quale misura preventiva può essere suggerita la richiesta, a fornitori di beni e servizi, delle certificazioni anti mafia, certificazioni che sono richieste per la partecipazione alle gare pubbliche ma che anche l'Ente privato può, per autonoma determinazione puo' richiedere a chi aspira ad entrare in rapporti contrattuali.

17.3.4. I reati previsti dall'art. 25 bis - Delitti contro l'industria e il commercio

- 2.4.1 - Le fattispecie criminose

L'art. 25 bis del Decreto - introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") - prende in considerazione le fattispecie in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse. Precisamente:

Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".

Art. 454 - Alterazione di monete

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".

Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032".

Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Art. 460- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032".

Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è

punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ed euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.

Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

▪ Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

Dall'analisi svolta, nell'Allegato 1 del presente Documento, alla sezione dedicata ai reati nella gestione di monete ed altri valori “pubblici” (art. 25-bis) - Falsificazione di monete, carte di credito pubblico e valori di bollo - si rileva che tali reati hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, si rinvia all'Allegato 1 per l'indicazione delle misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i reati stessi.

17.3.5. I reati di cui all'art. 25 bis1 – Delitti contro l'industria e il commercio

▪ Le fattispecie criminose

I reati interessati sono i seguenti:

Art . 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508] “.

Art . 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

Art . 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517] (1).

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (2).

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29].”

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (1) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444, 517-BIS, 518].”

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [c.c. 2563-2574], atti a indurre in inganno [473, 474] il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 514, 517-bis, 518].”

Art. 517 ter, c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Art.517-quater. c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

“Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

▪ Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

Dall'analisi svolta, nell'Allegato 1 del presente Documento, alla sezione dedicata ai Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 -bis1) - si rileva il compimento di tali reati presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell'ambito dell'Ente non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

17.3.6. I reati di cui all'art. 25 ter – Reati societari

▪ Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente

L'art.25ter considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), riguardanti in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

In relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Enti e Associazioni), si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tale indirizzo consolidato non risultano applicabili, al settore degli Enti ed Associazioni, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (ripartizione illegale di riserve), 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni) 2636 c.c. (illecita influenza sull'Assemblea) 2637 cc. (aggio) 2631 c.c. (omessa convocazione dell'Assemblea), etc.

Per altri reati previsti dall' art. 25 ter, qualche pericolo può - sia pure sotto certi presupposti ed in circoscritta misura - essere prospettato, solamente sotto questi profili:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica Autorità.

Per dare risposta a possibili dubbi, si riportano le disposizioni incriminatrici interessate:

Art. 2621 e art. 2622 - False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali delle società quotate

Si tratta di due modalità di reato caratterizzate da condotta simili che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

- la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico dell'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e i sindaci.

Art. 2625 - Impedito controllo

La fattispecie consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato è punito più gravemente se la condotta ha causato danno.

Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Art. 2635 – Corruzione tra privati.

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocimento alla società. A titolo esemplificativo si pensi al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che, a fronte della promessa di denaro da parte di un terzo, omette di compiere degli atti inerenti al suo ufficio.

Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui:

- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

art. 54 D.Lgs. 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Costituisce la condotta di chi, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera. Il citato art. 29, in particolare, stabilisce che, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle

formalità preliminari alla realizzazione della fusione. Alla richiesta vengono allegati dalla società una serie di documenti, quali – a titolo esemplificativo – il progetto di fusione transfrontaliera, la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto, le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti. Pertanto, ai fini del rilascio del certificato preliminare il notaio, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, effettuerà una serie di verifiche per accertare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge o l'osservanza delle formalità necessarie per la realizzazione l'operazione e, in caso di esito positivo, ne darà attestazione nel certificato.

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

Alla luce dell'analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che l'Ente è esposto a rischi solo marginalmente e solo in relazione alle seguenti ipotesi di reato:

1. false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2621- 2622 c.c.);
2. impedito controllo (art. 2625);
3. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
4. corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
5. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In relazione all'analisi svolta nell'Allegato 1 del presente Documento, nella sezione dedicata ai reati societari (Articoli 25 ter del Decreto), si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti: gestione amministrativa e contabile, gestione finanziaria, gestione dei rapporti con organi di controllo (rapporti con il revisore contabile)

Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, l'Allegato 1 indica le misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i reati stessi.

Ad integrazione delle misure preventive e delle procedure individuate, si ricorda, inoltre, che dovranno essere sempre osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello al paragrafo 1.5 del Capitolo II Parte Generale e nel Codice Etico, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs.231/2001.

Inoltre - e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell'Ente - è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali degli Enti, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti, di:

- osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
- effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- fornire, agli Organi di Vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di Vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.

L'Ente è altresì tenuto a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti.

17.3.7. I reati di cui all'art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

▪ Le fattispecie criminose

Le fattispecie criminose sono le seguenti:

Art. 270 - Associazioni sovversive

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Art. 270 ter - Assistenza agli associati

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.”

Art 270 quater - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.”

Art 270 quater 1 - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo

“Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.”

Art 270 quinquies - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.”

Art 270 quinquies 1- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la

commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.”

Art 270 quinquies 2 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.”

Art 270 sexies - Condotte con finalità di terrorismo “Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.”

Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie, ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita l’ergastolo e, nel caso di attentato all’incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Art. 280bis - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280ter -Atti di terrorismo nucleare

E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies: 1) procura a se o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne

viene altrimenti in possesso. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

Dall'analisi svolta, nell'Allegato 1 del presente Documento, alla sezione dedicata ai Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e di finanziamento del terrorismo (art. 25-quater) - si rileva che non sembrano sussistere concreti pericoli di accadimento di tali fattispecie delittuose.

Le regole generali sulla condotta previste al paragrafo 1.5 del Capitolo II della Parte Generale e nel Codice Etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

Il codice etico, comunque, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nell'Ente, contiene norme atte ad evitare che - ad opera di terzi o di chiunque - si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi dell'Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali.

17.3.8. I reati previsti dall'art. 25 quater 1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Le fattispecie criminose

L'art. 583-bis dispone che: “Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno.

Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

17.3.9. I reati previsti dall'art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale

- Le fattispecie criminose

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D. Lgs. 231/2001, che prevede sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600 e 602 del Codice penale, aventi il seguente tenore:

Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Consiste nella condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Inoltre è previsto un aumento di pena se la condotta sopra descritta è tenuta nei confronti di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis - Prostituzione minorile

Consiste nella condotta di chi induce alla prostituzione una persona minorenni, ovvero ne favorisca la prostituzione o compia atti sessuali.

Art. 600-ter - Pornografia minorile

Consiste nella condotta di chi, utilizzando soggetti minorenni, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico o induce a partecipare ad esibizioni pornografiche o anche fa commercio del materiale pornografico.

Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico

Consiste nella condotta di chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori.

Art. 600-quater1 - Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Consiste nella condotta di chi organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

Art. 601- Tratta di persone

Consiste nella condotta di chi commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero di soggezione continuativa al fine di commettere i delitti.

Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi

Consiste nella condotta di chi acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero di soggezione continuativa.

Art. 603-bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies - Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

Come si rileva dall'analisi svolta nell'Allegato 1 del presente Documento, nella sezione dedicata Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), si ritiene che tale tipologia di reato abbia scarse possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente. Non si può tuttavia escludere che taluno cerchi di favorire l'ingresso di persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza, né che - in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti che si trovano in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste. L'area maggiormente esposta al rischio di commissione di tale fattispecie di reato è, quindi, quella relativa alla gestione del personale e degli utenti.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici all'Ente ma solo di irregolari utilità a singoli soggetti, l'Allegato 1, oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, indica le misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare - funzionali a prevenire i reati stessi.

17.3.10. I reati previsti dall'art. 25 sexies – Reati per abuso di mercato

- Le fattispecie criminose

Art. 184 TUF - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Costituito dalla condotta di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate.

Art. 185 TUF - Manipolazione del mercato

Costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

17.3.11. I reati previsti dall'art. 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

- Le fattispecie criminose

Gli artt. 589 c.p. (Omicidio Colposo) e 590, comma 3, c.p. (Lesione personali colpose) richiamati dal Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime ed abbia commesso tali reati violando le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale.

È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel lavoratore subordinato che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

In merito all'atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. Le norme individuano nel datore di lavoro il garante "*dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro*" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei

lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere inoltre persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato qui richiamate coloro che, in ragione della loro mansione, hanno attività sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 del D.lgs.81/2008 - Modelli di organizzazione e di gestione che così recita: *“1. Il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il Modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4. Il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del Modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art.11”.

Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art.25 septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

In relazione all'analisi svolta nell'Allegato 1 del presente Documento, nella sezione dedicata a tali ipotesi trasgressive (Articoli 25 septies del Decreto), si ritiene che tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Ente siano esposte al rischio e, in particolare, le aree per le quali la stessa ha già dato attuazione alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, si rinvia all'Allegato 1 che indica le misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i reati stessi.

Ad integrazione delle misure preventive e delle procedure individuate, si ricorda, inoltre, che dovranno essere sempre osservate alcune regole di comportamento da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

In particolare tali soggetti sono tenuti a:

-evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l'Ente ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.lgs.231/2001;

- seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;

- osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite da questo Documento Aziendale;

- rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;

- rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;

- osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

17.3.12. I reati previsti dall'art. 25 octies – Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita

- Le fattispecie criminose

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare

l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie.

Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p.

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che abbia anche concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi può configurarsi come reato commesso dall'autore del reato principale che poi, da solo, usa i proventi per investirli o immetterli in attività economiche o finanziarie.

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture socio assistenziali particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

In relazione all'analisi svolta nell'Allegato 1 del presente Documento, nella sezione dedicata ai reati in questione, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti: gestione amministrativa e contabile, gestione finanziaria.

Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, si rinvia all'Allegato 1 per l'indicazione delle misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i reati stessi.

17.3.13. I reati previsti dall'art. 25 octies1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Le fattispecie criminose

Il D.Lgs. 184 del 2021 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-octies.1, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, mentre il D.Lgs. 195 del 2021, riguardante i “Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio”, ha introdotto l'articolo 25-octies.

In merito a tali ultimi aggiornamenti, le fattispecie sono le seguenti:

Art. 493-ter - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

Il reato previsto all'art. 493ter, ha possibilità di accadimento anche nelle strutture socio assistenziali particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Non si ritengono invece applicabili gli altri due reati previsti all'art. 493quater e 640ter. In relazione all'analisi svolta nell'Allegato 1 del presente Documento, nella sezione dedicata ai reati in questione, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti: gestione amministrativa e contabile, gestione finanziaria. Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, si rinvia all'Allegato 1 per l'indicazione delle misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i reati stessi.

17.3.14. I reati previsti dall'art. 25 novies - Delitti per violazione del diritto d'autore

▪ Le fattispecie criminose

Art. 171, L. 633/1941 co.1 lett. a) bis - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Art. 171, L. 633/1941 co.3 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

Art. 171-bis, L. 633/1941 co.1 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Art. 171-bis, L. 633/1941 co.2 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

Art. 171-ter, L. 633/1941 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Art. 171-septies, L. 633/1941 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

Art. 171-octies, L. 633/1941 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

▪ Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell'ambito delle strutture che svolgono attività assistenziali di carattere socio-sanitario o educativo.

Sussistono, tuttavia, limitati ambiti operativi in cui possono verificarsi contatti con la protezione delle opere dell'ingegno tutelate dalle norme a protezione del diritto d'autore.

Ciò può essere riscontrato nei casi in cui la Fondazione, nell'ambito dell'attività di formazione del proprio personale, riproduca o divulghi materiali didattici, originali o già editi da altri (dispense dei docenti esterni).

In relazione all'analisi svolta nell'Allegato 1 del presente Documento, nella sezione dedicata ai reati in questione, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti: gestione risorse umane, gestione utenti, gestione amministrativa

Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, si rinvia all'Allegato 1 per l'indicazione delle misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i reati stessi.

17.3.15. I reati previsti dall'art. 25 decies - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

▪ Le fattispecie criminose

Il reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

▪ Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

L'art. 377 bis c.p. mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possano essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato.

In relazione all'analisi svolta nell'Allegato 1 del presente Documento, nella sezione dedicata ai reati in questione, si ritiene che il predetto reato abbia possibilità estese di accadimento e che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti: gestione amministrativa –contabile, gestione finanziaria.

Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, si rinvia all'Allegato 1 per l'indicazione delle misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i reati stessi.

17.3.16. I reati previsti dall'art. 25 undecies - Reati ambientali

▪ Le fattispecie criminose

Sulla base delle analisi condotte, considerando l'ampio ventaglio delle fattispecie criminose descritte dall'art. 25 undecies, si riportano qui di seguito soltanto quelle astrattamente applicabili all'Ente, quali:

Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 D. Lgs. 152/2006 Attività di gestione illecita di rifiuti.

Tale reato si configura nel caso in cui sia svolta – direttamente o indirettamente - l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata – anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi – l'effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Art. 258, commi 4 D. Lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Si configura nel caso in cui sia svolta l'attività di trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero con formulario riportante dati incompleti o inesatti.

Art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D. Lgs. 152/2006 Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati

Si configura nel caso in cui, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il reato si configura, inoltre, nel caso in cui il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI o che lo alteri fraudolentemente.

Non si ritengono applicabili alla propria attività i "Delitti contro l'ambiente" introdotti nel codice penale e in parte inseriti nell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 (137 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili, 257 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, 259 Traffico illecito di rifiuti, 727-bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat o sito protetto, 452-bis, Inquinamento ambientale; 452-quater, Disastro ambientale; 452-quinquies, Delitti colposi contro l'ambiente; 452-sexies, Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; 452- octies, Circostanze aggravanti, D.Lgs. 202/2007 Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi) dalla legge n. 68 del 22/05/2015 modificata dal D.Lgs 21/2018.

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

La materia della gestione dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere, è regolata da numerose prescrizioni tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Sulla base dei dati raccolti e delle interviste svolte, l'attività della Fondazione, rivolta prevalentemente all'accoglienza di persone con disabilità psichiatrica nell'ambito della salute mentale in strutture di carattere socio-sanitario ed educativo comporta, da un lato, la produzione di quantità considerevoli di rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani che sono soggetti a raccolta differenziata - di competenza del concessionario del servizio pubblico di raccolta le cui modalità operative sono normate con regolamento comunale - dall'altro, in quantità limitate, la produzione di rifiuti sanitari attinenti all'attività, non ordinaria, di medicinali (utilizzo di cerotti o garze) la cui gestione risulta essere in capo alla ULSS competente per la circoscrizione.

Dall'analisi dei rischi, svolto nell'Allegato 1, le attività della Fondazione nel cui ambito possono essere realizzati i reati sopra descritti sono quindi quelle attinenti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelle di carattere propriamente socio-assistenziale ed educativo sia anche quelle amministrative per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, si rinvia all'Allegato 1 per l'indicazione delle misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i reati stessi.

17.3.17. I reati previsti dall'art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Le fattispecie criminose

Art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. 286/1998 punisce la condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

In relazione all'analisi svolta nell'Allegato 1 del presente Documento, i reati in questione interessano prevalentemente l'Organo responsabile delle assunzioni del personale o suo delegato.

Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, si rinvia all'Allegato 1 per l'indicazione delle misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i reati stessi.

In particolare, le misure da osservare sono costituite dalla acquisizione, prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, del permesso di soggiorno; inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei, il lavoratore dovrà produrre la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno. E' opportuno che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che, in caso di permesso temporaneo, sia espressamente sancito l'obbligo del lavoratore di documentare il tempestivo rinnovo del permesso sotto comminatoria di risoluzione del rapporto di lavoro.

17.3.18. I reati previsti dall'art. 25 terdecies – Razzismo e Xenofobia

▪ Le fattispecie criminose

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, il testo del D.Lgs. n. 231/2001 si è arricchito del nuovo art. 25-terdecies titolato "*Razzismo e xenofobia*". I reati a cui si fa riferimento sono quelli la cui condotta consiste nella propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

▪ Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

In relazione all'analisi svolta nell'Allegato 1 del presente Documento, nella sezione dedicata ai reati in questione, si ritiene che il predetto reato abbia remote possibilità di accadimento e che le aree esposte siano tutte quelle nelle quali la Fondazione svolge la propria attività non solo istituzionale ma anche amministrativa.

Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio stesso di commissione dei reati, si rinvia all'Allegato 1 per l'indicazione delle misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i reati stessi.

17.3.19. I reati previsti dall'art. 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

▪ Le fattispecie criminose

In data 16 maggio 2019 nella Gazzetta Ufficiale n. 113 è stata pubblicata la L. 3/05/2019 n. 39 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18/09/2014" che ha introdotto nel novero dei reati 231 un nuovo reato presupposto rappresentato dalla frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

▪ Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

17.3.20. I reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

▪ Le fattispecie criminose

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" (DL 124/2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019 ha introdotto nell'ambito del D. Lgs 231/01 l'art. 25-quinquiesdecies rubricato "Reati Tributari".

Il nuovo articolo 25-quinquiesdecies indica per quali reati tributari, previsti dal già novellato D. Lgs. 74/2000, commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000.

L'art. 2 del D.Lgs 74/2000 rubricato "*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" statuisce che "*1) E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto¹, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti², indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2) Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria*".

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi.

Il soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione. L'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 2 appare dunque ampio, potendo riguardare anche i titolari di redditi di lavoro dipendente, di terreni, di fabbricati o comunque di entrate non soggette all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, bensì soltanto all'obbligatoria presentazione della dichiarazione annuale.

La fattispecie indicata nell'art. 2 citato individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Cass. Pen., SS.UU., 19/01/2011, n. 1235).

Il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (Cass. Pen., Sez. II, 2/11/2010, n. 42111). Infatti, la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione dell'art. 6 D.Lgs. n. 74/2000 "*i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo*".

La pena prevista per il reato di cui all'art. 2 è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Affinché, si possa considerare realizzata la condotta prevista dall'art. 2 D.Lgs 74/2000, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

¹ Per il "fine di evadere le imposte" si intende il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.

² per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000); oppure
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Si configura un'operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- a) quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- b) quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

Nelle ipotesi summenzionate, l'operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 d.lgs. 74/2000.

L'art. 3 D. Lgs 74/2000 prevede che *“Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione”*.

Il bene giuridico protetto nel caso di specie è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale. Il delitto esaminato è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Il dolo è specifico come per tutti i reati di dichiarazione e consiste nel fine di evadere le imposte.

La condotta che configura il predetto reato deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- a. falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie;
- b. impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento;
- c. presentazione di una dichiarazione falsa.

Secondo la Relazione ministeriale, il delitto ricorre quando la dichiarazione inventiera abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento (es. è escluso che si possa qualificare tout court come artificio la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione). Come ben chiarito nella suddetta Relazione, può essere decisiva la presenza di violazioni sistematiche e continue o la tenuta di una contabilità in nero o l'utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate.

Il reato si consuma nel momento della dichiarazione.

La pena prevista è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Al di sotto della soglia di punibilità, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per le dichiarazioni infedeli.

Il delitto in parola si prescrive in 8 anni. Il termine di prescrizione del delitto in esame decorre dal giorno della presentazione della dichiarazione - momento di consumazione del reato - secondo la regola generale dell'art. 158 c.p.

L'art. 6 del d.lgs. 74/2000 prevede espressamente che i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000 (comma 1 e 2 bis).

L'art. 8 D. Lgs 74/2000 rubricato "*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", statuisce che: "*1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato*".

Il bene giuridico protetto è rappresentato dall'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Il soggetto attivo del reato è chiunque emetta fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

Quanto all'elemento soggettivo è necessaria la sussistenza di un dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

L'elemento oggettivo è rappresentato dalla condotta consistente nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalla fattura o dal documento emesso per operazioni inesistenti, la cui definizione è fornita dal d.lgs. 74/2000 all'articolo 1, lett. a): «*per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*» (così: ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito) .

Trattasi dunque di :

- a. operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte;
- b. documenti che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale;
- c. operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il reato si intende consumato all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale. Al contrario, il termine prescrizione decorre dall'emissione dell'ultimo documento.

Si tratta di un reato di pericolo astratto (istantaneo) dove la "pericolosità" (anziché il danno) risiede nel fatto che non è necessario che i documenti falsi vengano utilizzati.

L'art. 6 del d.lgs. 74/2000 prevede espressamente che i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo. Pertanto, nel caso dell'art. 8 è configurabile il tentativo, purché siano stati compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente, per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria è fino a cinquecento quote.

Occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10, d.lgs. 74/2000.

L'Art. 10 del D.lgs. 74/2000 rubricato "*Occultamento o distruzione di documenti contabili*" prevede che "*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari*".

L'oggetto tutelato è l'interesse fiscale dello Stato nonché la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente deve pagare per imposte.

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque. Infatti, tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in quanto contempla anche "documenti" per i quali non è previsto un particolare regime contabile, talché trattasi di un reato comune. Quanto all'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, dato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario.

La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997.

La condotta di occultamento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000, consiste nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova.

Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo di imposta.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle "*scritture contabili*" o dai "*documenti di cui è obbligatoria la conservazione*" ai fini fiscali.

Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (es. libro cassa, scritture di magazzino, scadenario etc...) nonché la corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

La condotta deve determinare l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano, come effetto diretto, l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari del contribuente. Il reato non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10, d.lgs. 74/2000 è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11, d.lgs. 74/2000.

L'art. 11 D. Lgs 74/2000 rubricato "sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" prevede che "E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Il bene giuridico protetto è rappresentato dal corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario.

La prevalente giurisprudenza, cui si aderisce, considera "oggetto giuridico" del reato in esame non il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato all'Erario stesso.

In merito al soggetto attivo del reato la parola "chiunque" richiamata in ambedue i commi non deve trarre in inganno: si tratta, infatti, non di un reato "comune" ma di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi".

Quanto all'elemento soggettivo si tratta di dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

La condotta necessaria ad integrare il reato in parola può consistere:

- 1) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);
- 2) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

E' considerato reato di pericolo concreto e non di mero pericolo in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale.

Ai fini della configurazione del delitto, quindi, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verifica di tale evento.

Il reato de quo può consumarsi "istantaneamente" sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

Nel caso in cui la condotta si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo.

In definitiva, quindi, si tratta di reato eventualmente permanente.

Trattandosi di reato di pericolo la tutela penale è anticipata, di conseguenza, lo spazio per ritenere configurato il tentativo si assottiglia. Quest'ultimo potrebbe darsi - relativamente all'ipotesi di cui al primo comma - nel caso in cui il contribuente tenti di vendere simulatamente un bene proprio, ma poi, per cause estranee alla sua volontà, il negozio giuridico non si perfezioni.

Più difficile sembra la configurazione del tentativo nel caso di cui al secondo comma poiché, o si è già presentata la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale - ed allora il reato è venuto ad esistenza - o non si è ancora presentata e allora si è nelle mere intenzioni.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente, per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

L'individuazione delle aree di attività, all'interno dell'Ente, a rischio di verificazione delle fattispecie delittuose ricomprese nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 è da valutarsi alla luce della tipicità dell'ipotesi di reato.

In relazione all'analisi svolta nell'Allegato 1 del presente Documento, nella sezione dedicata ai reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto), si ritiene che le aree esposte al rischio siano quelle relative alla gestione amministrativa e contabile, gestione finanziaria, gestione dei rapporti con organi di controllo (rapporti con il revisore contabile), nello svolgimento di tutte quelle attività nell'ambito del:

- Ciclo passivo: selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori; gestione tecnica ed amministrativa degli acquisti di beni e servizi;

- Ciclo tesoreria: gestione dei flussi finanziari e monetari anche in relazione alle operazioni di finanziamento o di tesoreria; gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi e conservazione della documentazione.

Oltre all'individuazione delle aree esposte al rischio e alla valutazione del rischio di commissione dei reati, l'Allegato 1 indica le misure preventive e le procedure - quelle già in essere, e anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i reati stessi e che possono essere sintetizzate come segue:

- procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (es. Procedura Gestionale di valutazione e approvvigionamento di beni e servizi e procedura per l'approvvigionamento e la gestione dei medicinali, presidi sanitari, protesi e ausili, Regolamento delle forniture approvato dal CDA);

- procedure idonee a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in base al principio secondo cui ogni operazione inerente un'attività sensibile debba essere opportunamente registrata ed anche il processo decisionale, di autorizzazione nonché di svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali (modulo inserimento nuovo fornitore, corrispondenza con il fornitore, sistematica tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, ordini, consegne);

- segregazione dei compiti: il sistema adottato all'interno dell'Ente consente di garantire la separazione delle funzioni, pertanto chi esegue operativamente l'operazione è sotto la responsabilità di persona diversa da chi controlla ed autorizza l'effettuazione di un'operazione relativa ad un processo sensibile;

- procure e deleghe: i poteri autorizzativi e di firma assegnati all'interno della Fondazione sono chiaramente definiti con soglie di spesa.

Ad integrazione delle misure preventive e delle procedure individuate, si ricorda, inoltre, che dovranno essere sempre osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello al paragrafo 1.5 del Capitolo II Parte Generale e nel Codice Etico, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati tributari in esame.

Inoltre è fatto preciso divieto agli Organi Sociali e di Gestione della Fondazione, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti, di:

- Registrare scritture contabili obbligatorie o detenere a fine di prova dei confronti dell'amministrazione finanziaria elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in sede di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ed indurre in errore l'amministrazione finanziaria in sede di presentazione delle dichiarazioni fiscali;

- Occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di evadere le imposte;
- Alienare simultaneamente o compiere atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte;
- Approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- Effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati ed autorizzati;
- Approvare pagamenti in assenza di poteri formalmente attribuiti;
- Riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato;
- Affidare lavori, servizi e forniture disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità dei flussi finanziari;
- Instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la società a rischio di commissione di reati.

17.3.21. I reati previsti dall'art. 25 sexiesdecies – Reato di contrabbando

▪ Le fattispecie criminose

Tra le modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17/07/2020, relative al Decreto Legislativo 14/07/2020 n. 75, con il quale si dava attuazione della cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale, con l'introduzione dell'art. 25 sexiesdecies vengono ricompresi nel novero dei reati 231 alcuni istituti di diritto doganale, quali il “contrabbando” previsto dal D.P.R. 23/01/1973 n. 43 che contiene la disciplina che regola gli scambi doganali (c.d. Testo Unico Doganale).

Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia “*delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che li impone*”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), come – a titolo meramente esemplificativo – la Cina.

Le fattispecie criminose ricomprese in tale capo sono le seguenti:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

17.3.22. I reati previsti dall'art. 25 septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale

- Le fattispecie criminose
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

17.3.23. I reati previsti dall'art. 25 duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Le fattispecie criminose
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

17.3.24. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)

- Le fattispecie criminose

L'art. 9 della Legge n. 9/2013 ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 a nuove fattispecie di reato, esclusivamente per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero ancora da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di quelle sopra individuate. Le fattispecie individuate dall'art. 9 L. 9/2013 sono le seguenti.

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari art. 440 c.p.
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate art. 442 c.p.
- Commercio di sostanze alimentari nocive art. 444 ter c.p.
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi o opere di ingegno o di prodotti industriali art. 473 c.p.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi art. 474 c.p.
- Frode nell'esercizio del commercio art. 515 c.p.
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine art. 516 c.p.
- Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci art. 517 c.p.
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari art. 517 quater c.p.

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame. Si sottolinea anche come l'eventuale acquisto di confezioni di olio vergine di oliva per finalità quali omaggi, beneficenza o altro non è idonea a far ricomprendere l'acquirente nella filiera; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

17.3.25. Reati transnazionali (L. n. 146/2006)

- Le fattispecie criminose

La Legge n. 146, del 16/03/2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale. Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal Legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita:
 - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa degli enti sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 art. 29- quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 25 luglio 1998 n 286, art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

- Individuazione delle aree esposte al rischio, valutazione del rischio e misure preventive da adottare per evitare la commissione dei reati. (Allegato 1 del MOG)

In relazione all'analisi svolta nell'Allegato 1 del presente Documento, nella sezione dedicata ai reati transnazionali, si ritiene che le aree esposte al rischio siano quelle relative alla gestione delle risorse umane con particolare riguardo al processo di selezione e assunzione del personale e al processo di

approvvigionamento e selezione fornitori con specifico riferimento al conferimento di appalto di servizi a soggetti giuridici terzi.

Per quel che riguarda i reati sopra elencati, non si ritiene che possano essere commessi nell'ambito dell'attività in concreto svolta dall'Ente, né che l'Ente possa trarre interesse o vantaggio dalla loro commissione: ciò in ragione della specificità del reato totalmente estraneo agli scopi sociali perseguiti dall'Ente medesimo.

Solo con riferimento al traffico di migranti previsto dal D. Lgs. 286/98, occorre rilevare che area potenzialmente a rischio è quella relativa all'assunzione di personale straniero extracomunitario ovvero all'appalto di servizi conferito a soggetti giuridici che forniscano proprio personale dipendente extracomunitario.

Al fine di scongiurare la commissione del reato di traffico di migranti, previsto dal D. Lgs. 286/98, l'Ente dovrà mettere in atto le seguenti regole di condotta:

- in caso di assunzione di personale, ovvero nel conferimento di appalto di servizi a soggetti giuridici terzi che si avvalgano di proprio personale dipendente, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Ogni neo-assunto deve, inoltre, aver superato un idoneo processo di valutazione e selezione con più interlocutori aziendali. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta in essere particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.
- In caso di assunzione di personale straniero extracomunitario dovrà essere preventivamente accertata la regolarità della sua permanenza sul territorio nazionale, acquisendo copia del permesso di soggiorno ovvero della ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente e, se ritenuto necessario, anche mediante accertamenti presso i competenti organi amministrativi e di polizia;
- i contratti con collaboratori esterni, fornitori od aziende appaltatrici di servizi devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico dell'Ente;
- nei contratti con collaboratori esterni, fornitori od aziende appaltatrici di servizi deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico dell'Ente.

E' fatto, inoltre, espresso divieto agli organi sociali dell'Ente, ed ai dipendenti in misura delle funzioni dagli stessi svolte, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti transnazionali sopra richiamati;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere consapevolmente rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti/appalti di servizi o atti con persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- concedere utilità a persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- assumere persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali.

In relazione alla gestione dei rapporti con soggetti che possano realizzare le fattispecie in esame, ad amministratori e dipendenti nell'ambito delle rispettive mansioni e competenze:

- si richiede di segnalare alla Direzione Generale e all'Organismo di Vigilanza ogni risultanza di accertamenti ovvero atti o comportamenti che possano ingenerare il ragionevole sospetto circa la commissione dei reati in esame;
- si vieta di favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. La violazione delle suddette linee di condotta potrà determinare, in ragione della gravità oggettiva dei fatti, nella decadenza dalla carica ovvero nel licenziamento, con previsione di responsabilità anche civile nei confronti dell'Ente per il danno eventualmente arrecato. I contratti tra Ente e consulenti (anche medici a libera professione),

collaboratori e fornitori dovranno contenere, a pena di risoluzione del contratto medesimo, l'obbligo del rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e nel presente Modello.

Stante la natura dei reati in esame non si ritiene di dover adottare alcun specifico protocollo di condotta oltre alle regole di condotta sopra descritte; si ritiene che i principi del Codice Etico e del presente Modello, nonché l'adozione del Sistema di gestione della Responsabilità Sociale SA8000:2014, siano idonei a presidiare il rischio di commissione di detti reati attraverso l'enunciazione dei principi etici di legalità, trasparenza e correttezza.